

COMUNE DI ILLORAI * PROVINCIA DI SASSARI**

(allegato alla deliberazione Consiliare n° 21 del 03.07.2009)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

ART. 1 - Oggetto

E' istituita la Commissione comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L. R. 17 maggio 1999 n° 17.

ART. 2 - Competenze

La Commissione allo sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale della società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L. R. 17/99).

ART. 3 - Composizione

La Commissione è composta da:

- Il Sindaco o l'Assessore comunale delegato allo sport che la presiede;
- Un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
- Un rappresentante designato da ciascuno dei sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva se attivi nel territorio Comunale;
- Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
- Un medico operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva;

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del Settore Sport.

ART. 4 - Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente anche qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

ART. 5 - Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 6 - Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro 3 mesi dall'insediamento del Sindaco e viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 mesi dalla adozione del presente regolamento.

ART. 7 - Partecipazioni sedute-Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti i rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente. Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

ART. 8 - Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli stessi organismi a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

ART. 9 - Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 10 - Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del presente regolamento verrà inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.